



CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

- Ing. Marco Puiatti -

N. 11 di Reg. del 18/03/2015

Prot. n. 357 del 18/03/2015

Immediatamente eseguibile

OGGETTO: COSTITUZIONE IN ORDINE ALLA CITAZIONE A GIUDIZIO PER CHIAMATA DI TERZI EFFETTUATA DA ETRA SPA CONTRO IL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA ED ALTRI, NEL PROCEDIMENTO N. REG. 3288/2014 INIZIALMENTE PROMOSSO DA SALVATICI CONTRO IL COMUNE DI CADONEGHE.

Facciate n. 4

IL COMMISSARIO AD ACTA DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III[^], detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III[^] del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012:
 - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
 - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
 - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";
- l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta, nonostante vari precedenti tentativi, non è riuscita a nominare il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) entro il termine fissato dalla diffida regionale prot. n. 335584/2013;
- il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con Decreto n. 126 del 24/09/2013 immediatamente esecutivo, ha nominato il sottoscritto Ing. Marco Puiatti (Dirigente regionale) quale Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta, con termine incarico all'avvenuta elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta e comunque non oltre un anno dalla data del Decreto, conferendogli "i compiti di rappresentanza legale del Consiglio di Bacino, nonché di attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale, relativi in particolare alla programmazione e all'esercizio del servizio idrico integrato nei riguardi dell'utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi, fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari";
- con D.P.G.R. Veneto n. 126 del 26/08/2014 il sottoscritto è stato prorogato fino al 31/12/2014 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;
- con D.P.G.R. Veneto n. 181 del 12/12/2014 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 30/06/2015 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;

DATO ATTO che allo stato attuale permane la gestione commissariale non avendo l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta ancora nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso);

PREMESSO che:

- con atto notificato il 21/03/2014, il sig. Fabrizio Salvatici rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Ferrulli (C.F. FRRWTR70L15D612U) ha citato a giudizio il Comune di Cadoneghe avanti al Tribunale Civile di Padova per risarcimento danni arrecati agli immobili di sua proprietà, da un allagamento a seguito di acquazzone verificatosi in data 21/05/2012;
- il giudizio di cui sopra è stato iscritto a ruolo con numero di registro 3288/2014;
- con atto notificato il 23/07/2014, il Comune di Cadoneghe rappresentato e difeso dall'Avv. Piergiorgio Forlin (C.F. FRLPGR52H29B848X) ha citato nel sopra richiamato giudizio n. reg. 3288/2014, con dichiarazione di chiamata di terzi, Etra spa e Generali Italia spa;

PRESO ATTO che, con atto notificato il giorno 23/01/2015, Etra spa, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maurizio Ferlini (C.F. FRLMRZ65B04H199P), Maria Carla Olivieri (C.F. LVRMCR63E54D548R) e Claudio Michelon (C.F. MCHCLD53H17G224P), ha citato nel sopra richiamato giudizio n. reg. 3288/2014, con dichiarazione di chiamata di terzi, il Consiglio di Bacino Brenta;

CONSIDERATA la necessità che l'ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ed in particolare per dimostrare l'estraneità ai fatti citati;

RICHIAMATI:

- l'art. 12 comma 2 lettera e) della Convenzione istitutiva dell'ente, registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013, che assegna al Comitato Istituzionale la competenza in merito alle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 126 del 24/09/2013 e le successive proroghe succitate, che hanno attribuito al sottoscritto le competenze del Presidente e del Comitato Istituzionale dell'ente;

RITENUTO di autorizzare la costituzione in giudizio in ordine alla causa civile promossa dal sig. Fabrizio Salvatici, iscritta a ruolo con numero di registro 3288/2014 presso il Tribunale Civile di Padova;

VERIFICATO che l'oggetto della prestazione professionale in questione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e che la prestazione stessa è di natura altamente qualificata e caratterizzata dal requisito della temporaneità;

ACCERTATO che all'interno della struttura operativa dell'ente non sono presenti figure in possesso della professionalità e della specializzazione richieste per fornire all'ente l'assistenza specifica necessaria per il buon esito delle operazioni sopraindicate;

VISTE le disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente, come modificato con Deliberazione dell'Assemblea della soppressa Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Brenta" n. 11 del 29/05/2008;

RITENUTA in particolare l'applicabilità, alla fattispecie di incarico, dell'art. 35 del Regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente che norma il conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa, sussistendo sia i motivi di urgenza che la natura fiduciaria del rapporto;

RICORDATO altresì che l'affidamento diretto di patrocinio legale in giudizio è stato oggetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 13 aprile 2012, che distinguendo la difesa in giudizio dall'incarico di consulenza e di assistenza legale a contenuto complesso, ne riconosce la natura di contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica di cui agli articoli 62, 65 e 225 e allegato B, n. 21 del Codice degli Appalti;

VISTO che lo Studio Legale e Tributario Zen & Parolin, con sede in via Rometta 13/M1 a San Martino di Lupari (PD) C.F. e P. IVA 04675630281, è noto nel territorio per la competenza e professionalità e vanta l'assistenza a molti enti in cause civili similari per argomento del contendere alla citazione in oggetto;

CONSIDERATO che al medesimo Studio Legale e Tributario Zen & Parolin il sottoscritto, con Decreti n. 2 del 15/01/2014, n. 5 del 21/02/2014, n. 23 del 10/06/2014, n. 29 del 09/07/2014, n. 39 del 06/11/2014 e n. 40 del 06/11/2014 ha già affidato gli incarichi del legale patrocinio dell'ente nelle analoghe cause civili n. reg. 9983/2013, 9075/2013, 1591/2014, 5544/2014, 1941/2014 e 1601/2014;

ASSUNTO agli atti con prot. 338/2015 il preventivo formulato dallo Studio Legale e Tributario Zen & Parolin di San Martino di Lupari (PD) C.F. e P. IVA 04675630281, pervenuto in data 13/03/2015 a mezzo PEC, che propone l'assistenza nella causa giudiziale n. reg. 3288/2014 per complessivi euro 2.500,00 + oneri previdenziali e fiscali;

RITENUTO, in base alle richieste inserite nel preventivo succitato, di acconsentire all'introduzione, nell'affidamento del patrocinio legale in questione, di una clausola incentivante che prevede, nell'ipotesi di vittoria della causa, il riconoscimento allo Studio Legale e Tributario Zen & Parolin dell'eventuale indennizzo stabilito dal Giudice a favore del Consiglio di Bacino Brenta limitatamente alla quota effettivamente recuperata dalla controparte e comunque al netto del compenso complessivo erogato dall'ente allo Studio stesso;

VALUTATA la congruità dell'offerta e l'opportunità che le sette sopraccitate cause vengano seguite dallo stesso studio legale visto che trattasi del medesimo evento dannoso;

RITENUTO pertanto di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'ente nella vertenza in parola allo Studio Legale e Tributario Zen & Parolin, con sede in via Rometta 13/M1 a San Martino di Lupari, - C.F. e P. IVA 04675630281 - riconoscendo all'avv. Alberto Parolin, nato a Cittadella (PD) il 29/06/1969, C.F. PRLLR69H29C743A, del medesimo Studio, il mandato di rappresentanza e assistenza in giudizio;

RITENUTO altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di procedere quanto prima alla costituzione in giudizio;

VISTI:

- la Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 08/05/2014 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica per il Triennio 2014-2016, il Bilancio Pluriennale per il Triennio 2014-2016 e i documenti allegati;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 22 del 20/05/2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014;
- il regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 24/07/2002;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato differito al 31/03/2015 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2014, pubblicato nella G.U. n. 301 del 30/12/2014;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000, automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio secondo le modalità ivi previste;

VERIFICATO che la spesa in questione rientra nelle modalità consentite dall'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di Decreto;

D E C R E T A

1. di autorizzare la costituzione in giudizio in ordine alla causa civile promossa dal sig. Fabrizio Salvatici rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Ferrulli (C.F. FRRWTR70L15D612U), iscritta a ruolo con numero di registro 3288/2014 presso il Tribunale Civile di Padova, al fine di tutelare gli interessi dell'ente e dimostrare l'estraneità ai fatti citati;
2. di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'ente nella vertenza in parola allo Studio Legale e Tributario Zen & Parolin, con sede in via Rometta 13/M1 a San Martino di Lupari (PD), C.F. e P. IVA 04675630281 con polizza assicurativa attiva per responsabilità professionale n. 320412363, massimale € 750.000,00, emessa dalla Compagnia Assicurazioni Generali Spa, Agenzia di San Martino di Lupari (PD);
3. di affidare all'avv. Alberto Parolin, nato a Cittadella (PD) il 29/06/1969, C.F. PRLLR69H29C743A, del medesimo Studio, il mandato di rappresentanza e assistenza in giudizio.
4. di impegnare l'importo presunto, comprensivo di oneri previdenziali e fiscali, di euro 3.250,00 al lordo delle ritenute a carico del percipiente, imputandolo al cap. 1070703 - 1/2 "Incarichi studi e fornitura di servizi in genere" del Bilancio in corso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di procedere quanto prima alla costituzione in giudizio;
6. di incaricare il Direttore a provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Marco Puiatti

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Si esprime parere favorevole.

Cittadella, 18/03/2015

Il Direttore

D.ssa Giuseppina Cristofani